



COMUNE DI PRECI

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Del 23-12-2020

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX
ART. 20 D.L.GS. 176/2016 E SS.MM.II. AL 31/12/2019**

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 19:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto e in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e successivi provvedimento collegati all'estensione di efficacia di detta disposizione e del provvedimento sindacale n. 7 del 14/04/2020 circa i criteri per lo svolgimento telematico delle sedute consiliari in costanza dell'emergenza epidemiologica.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Messi Massimo	P	GREGORI LORENZO	P
NARDI STEFANO	P	NEBBIA FEDERICA	P
MONTANI DIEGO	P	BELLINI PIETRO	P *
XHAFERRI SHKELQIM	A	MASCIOTTI PAOLO	P *
TAGLIAVENTO MICHELA	P	CHIERICI ANGELO	P
SENSINI VALENTINA	P		

* in collegamento telematico sincrono

=====

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
- Presiede il Sig. Messi Massimo in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Benedetti Giuseppe
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

GREGORI LORENZO
NEBBIA FEDERICA
CHIERICI ANGELO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere favorevole rispettivamente per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- Il Responsabile dell'Area Finanziaria.

Relazione la responsabile dell'area finanziaria, rag. Stefania Marucci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 20, co 1, del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.)*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (art. 20, co 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra - adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il Comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (art. 26, co 12 quater TUSP);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Posto pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia

avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Visto il comma 5bis art 21 d.lgs 175/2016 introdotto Legge 145/2018 "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Visti gli appositi Indirizzi, condivisi con la Corte dei conti, pubblicati Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata presso il Dipartimento del Tesoro, con i quali vengono fornite alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2018 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;

Dato atto che il documento di indirizzo sopraindicato chiarisce:

- le modalità per la predisposizione della Relazione che le Pubbliche Amministrazioni devono approvare, ai sensi del comma 4 del citato art. 20, in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente;
- che la comunicazione alla Struttura delle informazioni contenute negli atti adottati ai sensi del citato art. 20 e la trasmissione dei medesimi deve essere effettuata esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, la cui apertura è prevista per il mese di gennaio 2020;
- che attraverso l'applicativo "Partecipazioni" saranno acquisiti contestualmente l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato) e i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.
- che mediante l'applicativo "Partecipazioni" saranno acquisite, inoltre, informazioni sullo stato di avanzamento delle misure di razionalizzazione dichiarate nel piano dell'anno precedente, nonché sui risultati conseguiti;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare

riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che la partecipazione societaria di questo Ente risulta essere la seguente:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
V.U.S. S.P.A.	02569060540	0,21%
VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	01860740545	4%
UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	03761180961	0,00001122%

Partecipazioni indirette detenute attraverso Valle Umbra Servizi

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	Note
V.U.S. COM S.R.L.	02635680545	100%	Recesso in corso
V.U.S. G.P.L. S.R.L.	02722750540	51%	Cessione a titolo oneroso
CONNESI (EX I.C.T. VALLEUMBRA S.R.L.)	02679370540	13%	Cessione a titolo oneroso

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Ritenuto che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Bellini, Masciotti, Chierici), astenuti n. 0, espressi per appello nominale, su n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di prendere atto e approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Preci alla data del 31/12/2019, accertandole come da prospetti allegati alla presente deliberazione, che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune di Preci;
4. Di inoltrare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;
5. Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti.

Inoltre, stante l'urgenza,

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Bellini, Masciotti, Chierici), astenuti n. 0, espressi per appello nominale, su n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE

Rag. Stefania Marucci

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

Rag. Stefania Marucci

Il Consigliere Bellini, in chiusura di seduta, ringrazia per gli auguri e contraccambia a tutto il Consiglio comunale, a tutto il personale, auspicando un anno migliore.

La seduta è tolta alle ore 19:32.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Benedetti Giuseppe

IL PRESIDENTE
F.to Messi Massimo

R.G. n.

Li 09-02-21

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 09-02-21 al 24-02-21 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Preci, li 09-02-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. BENEDETTI GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Preci, li 09-02-21

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RAG. MARUCCI STEFANIA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 09-02-21 al 24-02-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 23-12-20:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Preci, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. BENEDETTI GIUSEPPE